I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 665/94 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1994

relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie in favore della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994, e dirette a tener conto dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, la tariffa doganale comune si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Iugoslavia numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi; che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS accordi di cooperazione e investimento a lungo termine i quali prevedono forniture reciproche di merci a dazio nullo ancora per molti anni;

considerando che il primo tipo di accordi non è stato rinnovato dopo il 31 dicembre 1990; che il secondo tipo sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o dell'impresa privata, ma che questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo;

considerando che i quantitativi o valori massimi indicati in tali accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti; che l'inadempimento dei medesimi non può quindi dar luogo ad alcuna compensazione da parte della Comunità;

considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca su due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ed in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Slovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Armenia, in Azerbaigian, in Bielorussia, in Estonia, in Georgia, in Kazakistan, in Kirghizistan, in Lettonia, in Lituania, in Moldavia, in Uzbekistan, in Russia, in Tagikistan, in Turkmenistan, in Ucraina, in Croazia, in Bosnia-Erzegovina, in Slovenia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; che di fatto la stabilità economica di questi paesi potrebbe risentirne;

considerando che per le regioni indicate è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che sono oggetto degli accordi sopracitati tra la ex Repubblica democratica tedesca e detti paesi, fino a concorrenza dei quantitativi o valori massimi ivi menzionati;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati, soltanto nella misura in cui sono immessi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficieranno della sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà inerenti alla loro applicazione e del fatto che taluni dei loro effetti non sono prevedibili, occorre sottolineare il carattere tran-

sitorio di queste misure e limitarne l'applicabilità ad un periodo di un anno sino al 31 dicembre 1994;

considerando che un regime transitorio similare è stato instaurato fino al 31 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 3568/90 [1] e con la decisione n. 3788/90/CECA [2], prorogata fino al 31 dicembre 1993 con il regolamento (CEE) n. 1343/93 [3] e con la decisione n. 1535/93/CECA [4]; che sembra opportuno, tenuto conto dell'esperienza acquisita dal 1990, escludere dal beneficio di tale regime i prodotti dell'allegato II del trattato;

considerando che è opportuno prevedere misure speciali nonché la relativa procedura di attuazione, per l'eventualità che la sospensione temporanea dei dazi provochi o minacci di provocare grave pregiudizio ad un settore dell'industria della Comunità;

considerando che tali misure devono essere esclusivamente di natura tariffaria, e non debbono in alcun caso recare pregiudizio all'applicazione di misure contrarie prese nell'ambito della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1994, i dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [5], compresi i dazi antidumping in vigore al 3 ottobre 1990, sono sospesi per i prodotti che sono originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghizistan, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, dell'Uzbekistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che sono contemplati negli accordi elencati negli allegati I e II del presente regolamento, conclusi tra detti paesi e l'ex Repubblica democratica tedesca — ed i cui elementi essenziali sono stati pubblicati nella comunicazione 91/C 151/01 del 10 giugno 1991 [6] per i quantitativi e i valori massimi fissati nei medesimi accordi.

I prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato sono esclusi dal beneficio di tali misure tariffarie.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

— l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione avvenga sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ed i prodotti siano ivi consumati o subiscano una trasformazione che conferisca loro l'origine comunitaria [7],

— a sostegno della dichiarazione d'immissione in libera pratica sia esibita una licenza, rilasciata dalle autorità tedesche competenti e attestante che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione e le autorità tedesche competenti prendono le misure necessarie a garantire che il consumo finale dei prodotti in questione, ovvero la loro trasformazione tramite cui viene acquisita l'origine comunitaria, abbiano luogo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Per la determinazione del carattere originario dei prodotti di cui all'articolo 1, si applicano gli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

1. Se la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 arreca grave pregiudizio in uno o più Stati membri ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristinare la normale aliquota del dazio per il prodotto in questione.

Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta la proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

2. Si segue la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato [8].

3. Le misure previste dal presente articolo non recano pregiudizio all'applicazione delle misure comunitarie in materia di politica commerciale comune.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 27.
(3) GU n. L 133 del 27. 5. 1993, pag. 1.
(4) GU n. L 151 del 22. 6. 1993, pag. 23.
(5) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
(6) GU n. C 151 del 10. 6. 1991.

(7) Il controllo di questa utilizzazione sarà effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti in materia di destinazione particolare [articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92].
(8) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1013/93 (GU n. L 105 del 30. 4. 1993, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. PAPANTONIOU

ALLEGATO I

1. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi di merci nel 1990 (29 novembre 1989)
2. Protocollo n. 5 dell'accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sugli scambi di merci negli anni 1986-1990 (13 dicembre 1989)
3. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica ungehrese sugli scambi di beni e servizi nel 1990 (19 gennaio 1990)
4. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare polacca sullo scambio di merci e servizi nel 1989 (30 novembre 1988)
5. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista di Romania sulle reciproche forniture di merci nel 1990 (16 novembre 1989)
6. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi di merci e i pagamenti nel 1990 (22 novembre 1989)
7. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il Consiglio federale della Skupstina della Repubblica socialista federale di Iugoslavia sullo scambio di merci e servizi nel 1990 (20 dicembre 1989).

ALLEGATO II

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per lo sfruttamento del giacimento di gas naturale di Jamburg, del 20 gennaio 1986.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la costruzione del kombinat per l'estrazione e il trattamento minerali contenenti ossidi (28 ottobre 1987), compreso l'accordo sulle condizioni di soggiorno e di attività delle organizzazioni mandatarie, del 28 ottobre 1987.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione nel settore delle costruzioni navali e alle reciproche forniture di navi e attrezzature navali del 15 aprile 1985.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la costruzione di una linea da 750 kV, del 21 luglio 1986.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad investimenti congiunti nel settore del gas naturale (centro di Orenburg), del 21 giugno 1974 (quantitativo spettante : 2,8 miliardi di m^3/l'anno fino al 1998).

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad investimenti congiunti nel settore dell'amianto (centro di Kijembai), del 16 novembre 1973 (quantitativo spettante : 40 kt di amianto/l'anno fino al 1991).

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad investimenti congiunti nel settore della cellulosa (centro di Ust-Ilimsk), del 21 giugno 1973 (quantitativo spettante : 56 kt di cellulosa l'anno fino al 1992).

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla costruzione di centrali nucleari (centrali Nord e Stendal I), del 14 luglio 1965.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la ricostruzione di unità da 210 MW, del 3 giugno 1987.

— Accordo a livello ministeriale sulla specializzazione e la cooperazione nella produzione e sullo scambio di vari tipi di carta e cartone, nonché sulla cooperazione scientifica e tecnica del 6 giugno 1980.

— Accordo a livello ministeriale sulla cooperazione in materia di creazione e produzione di tomografi computerizzati, del 24 maggio 1989.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la produzione di prodotti in gomma, del 23 dicembre 1976.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, relativo alla cooperazione per lo sviluppo della produzione e per la fornitura di cuscinetti a rulli oscillanti, del 27 giugno 1977.

— Accordo a livello ministeriale relativo alla specializzazione e alla cooperazione per la produzione di macchine per la pettinatura del cotone, modello 1532, del 4 dicembre 1985.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la produzione di cromogeni protetti, del 14 dicembre 1984.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la produzione di lievito da foraggio a Mosyr, del 28 giugno 1979.

— Accordo a livello ministeriale sulla specializzazione e la cooperazione nel settore dei catalizzatori, del 17 dicembre 1986.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull'ulteriore sviluppo dell'integrazione per quanto riguarda l'industria chimica, del 9 dicembre 1975.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la messa a punto di una tecnologia di produzione e per l'utilizzazione di inibitori della nitrificazione per concimi azotati, del 18 giugno 1982.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla creazione di un'organizzazione economica internazionale nel settore dell'industria fotochimica (« Assofoto »), del 15 giugno 1973.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la costruzione della centrale nucleare Stendal II, del 30 ottobre 1986.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per la costruzione e la ricostruzione di depositi frigoriferi per patate e ortofrutticoli (9 dicembre 1983).

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla collaborazione per la produzione in cooperazione di sementi di erba medica, del 9 dicembre 1983.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione per l'espansione della produzione di polveri filtranti (farina fossile) per l'industria alimentare, del 14 dicembre 1984.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo alla cooperazione in materia di perfezionamento, sviluppo e creazione di nuovi procedimenti tecnologici e di impianti di depurazione delle acque reflue di grandi agglomerati urbani e complessi industriali, del 22 dicembre 1977.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca, il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo dell'URSS relativo alla costruzione di un oleodotto URSS-Polonia-RDT, del 18 dicembre 1959.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativo alla costruzione e al finanziamento dell'oleodotto URSS-Polonia-RDT, del 18 gennaio 1961, e protocollo integrativo di questo accordo, del 12 novembre 1972.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativo alla costruzione e al finanziamento di un secondo oleodotto per il trasporto del petrolio dall'URSS in Polonia e, attraverso il territorio polacco, nella RDT, del 18 ottobre 1969.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativo alla costruzione e al finanziamento di un attraversamento della Vistola presso Plock per il primo e il secondo tratto dell'oleodotto « Amicizia » (Freundschaft), del 17 agosto 1983.

— Intesa tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativa alla costruzione, gestione e utilizzazione comune di un cotonificio nel territorio polacco, del 12 giugno 1972.

— Intesa tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativa alla cooperazione per la creazione nella Repubblica democratica tedesca di uno stabilimento per la produzione di lievito da foraggio e la fornitura di questo prodotto alla Polonia, del 28 novembre 1973.

— Intesa tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia relativa alla fornitura di zolfo, con pagamento scaglionato del saldo attivo della Repubblica democratica tedesca, del 6 settembre 1985.

— Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sul trasporto di gas naturale dall'URSS nella RDT attraverso il territorio cecoslovacco, del 2 luglio 1971, e protocolli integrativi di questo accordo, del 12 gennaio 1973 e del 31 maggio 1989.